



REGIONE VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 16
ACCORDO

(ai sensi dell'art. 8 dei D.Leg. vi n. 502/92 e 517/93 e della D.G.R. n. 326 del 4.2.1997) per l'erogazione delle prestazioni termali previste dall'art. 36 – 1° comma L. 833/78

TRA

L'Azienda ULSS16 con sede in Padova – Via degli Scrovegni, 14 –Codice Fiscale/Partita Iva 00349050286, in persona del Direttore Generale protempore Dott. Fortunato Rao (in seguito denominata più brevemente Azienda ULSS16)


E

L'Azienda Termale denominata Hotel Terme BRISTOL BUJA S.P.A. con sede in Abano Terme (PD)
Via Monteortone 2
Codice Fiscale/Partita IVA 00204250286

(in seguito denominata più brevemente Azienda Termale)

PREMESSO

- che le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale negli stabilimenti delle Aziende Termali accreditate ai sensi dell'art. 8 – *quater* del D.Leg.vo 502/1992 e s.m.i., e dalla L. R. 22/2002;
- che all'accreditamento presso il SSR., ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 del D:Leg.vo 502/92 e s.m.i., possono essere ammesse solo le Aziende Termali definite dagli artt. 14 – lett. a) e 18 del R.D. n. 1024/19, in relazione agli artt. 6 lett. t) e 36 della L. 833/78, in possesso di regolari atti di concessione



ART. 2

L'Azienda Termale s'impegna ad erogare durante il proprio periodo annuale di apertura dal Veoli al allegato, alle condizioni appresso indicate e senza pretendere alcun pagamento da parte dei curandi – fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa eventualmente prevista a loro carico a termini di legge- le prestazioni termali di cui al precedente art. 1 a tutti gli aventi titolo che ne fanno richiesta, a termini delle disposizioni riguardanti l'erogazione delle cure, ed esibiscono la "proposta richiesta" di cui al successivo art. 3 unitamente ad idoneo documento di riconoscimento.

ART. 3

Fermo restando il principio della libera scelta del cittadino in ordine all'Azienda Termale cui rivolgersi, l'accesso è subordinato, come previsto dall'art. 8, 5° comma D.Lgs 502/92, esclusivamente alla proposta richiesta da redigersi su ricettario del SSN., da parte del medico di medicina generale del curando o di altro medico di fiducia specialista in una delle branche attinenti alle patologie, identificate dal DM 17/12/2007 e s.m.i. che possono trovare beneficio dalle cure stesse; la proposta-richiesta deve indicare la diagnosi, corrispondente ad una delle suddette patologie, ed il correlato ciclo e cicli di cura da praticare. Ai cittadini dell'Unione Europea si applicano le disposizioni dello stato competente.

Nell'ipotesi l'Azienda ULSS 16 sottoscriva delle convenzioni con le Casse Mutue dei Paesi dell'Unione Europea, per la disciplina della erogazione di





ART. 5

Tutti i cicli di cura pertinenti le prestazioni di cui al precedente art. 1 del presente accordo, hanno di norma la durata di 12 giorni, entro i quali le prestazioni di cui si compongono sono effettuate secondo i tempi, gli intervalli e le modalità prescritte ai sensi del precedente art. 4 avuto riguardo alle esigenze cliniche del curando.


ART. 6

L'Azienda Termale, all'atto di accettazione dell'assistito, dovrà verificare la proposta-richiesta, redatta sul ricettario del SSN., rechi l'autocertificazione sottoscritta dal curando stesso di poter usufruire delle esenzioni normativamente previste e di non aver usufruito, nell'anno solare in corso, di altro ciclo di cure termali, con oneri a carico del SSN., oppure di appartenere alle categorie protette ex legge n. 833/78 che possono fruire, nel corso dell'anno di un ulteriore ciclo di cure.

ART. 7

L'Azienda ULSS provvederà al pagamento delle prestazioni di assistenza termale, ove previsto al netto della quota di partecipazione alla spesa direttamente corrisposta dal curando, avendo a riferimento le tariffe concordate a livello interregionale con le associazioni maggiormente rappresentative e stabilite, per l'anno di riferimento, per tipo di cura e per livello tariffario, recepite dalla Giunta Regionale del Veneto con proprio atto deliberativo.

Le tariffe di cui al precedente comma si intendono vigenti, fisse ed immutabili per tutto l'arco dell'anno d'interesse e comunque fino alla loro revisione da parte della Regione, ed omnicomprendenti di ogni prestazione



un primo controllo, richiedendo eventualmente alle singole Aziende Termali informazioni integrative per la correzione degli errori non informatici. E' nell'interesse dell'Azienda Termali fornire con tempestività le precisazioni richieste.

Qualora quest'ultime non vengono tempestivamente fornite, l'Azienda ULSS provvederà a liquidare, entro 90 giorni alla presentazione delle fatture, solamente le prestazioni non oggetto di contestazione.

ART. 9

L'Azienda Termale solleva l'Azienda ULSS da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che siano derivati ai curandi sia in dipendenza delle cure praticate sia per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle cure stesse.

L'Azienda ULSS ha facoltà di effettuare tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell'ambito dell'Azienda Termale ed i controlli sulle prestazioni erogabili in accreditamento e le conseguenti liquidazioni.

Pari facoltà spetta all'Amministrazione regionale.

ART. 10

Il presente accordo si intende immediatamente ed automaticamente risolto:

1. ove siano revocate e, comunque, vengano meno per qualsiasi causa la concessione mineraria o l'autorizzazione all'apertura;
2. in caso di ingiustificata chiusura dell'Azienda Termale durante il periodo di apertura indicato nel precedente art. 2.

Al venir meno, per qualunque causa, delle condizioni di erogabilità di un determinato tipo di cura oggetto del presente accordo, questa si intende immediatamente ed automaticamente risolto per la parte relativa al solo tipo





ART. 12

Il presente accordo, salvo quanto previsto per le tariffe, ha vigenza triennale con possibilità di rinnovo a seguito di atto formale delle parti e salvo disdetta da parte dell'Azienda Termale da comunicare entro il 30 giugno con lettera raccomandata A.R.

Resta peraltro inteso che il presente accordo può essere soggetto ad eventuali modifiche e/o integrazioni a seguito di sopravvenute disposizioni regionali o nazionali sull'accreditamento dell'Azienda termale contraente.

Va infine precisato che, anno per anno, l'elenco dei tipi di cura erogabili dall'Azienda termale può essere aggiornato, tramite atto modificativi, in relazione all'instaurarsi delle specifiche condizioni di derogabilità.

ART. 13

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Padova, 1 FEB. 2010

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AZIENDA ULSS N. 16

Dott. Fortunato Rao



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

HOTEL TERME BRISTOL BUJA

S.P.A.

[Handwritten signature]
HOTEL TERME BRISTOL BUJA S.P.A.
35031 IADANO TERME
Cod. Fisc. e P. IVA 00204250208

